



IL TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione civile e fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sotto indicati magistrati

Dott. Bartolomeo QUATRARO

Presidente

Dott. Fabrizio FILICE

Giudice Rel. e Est.

Dott. Guendalina PASCALE

Giudice

SENTENZA

IL CASO.it

Nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza di R. SPA, introdotto dal ricorso presentato da P. M. A. + ALTRI DIPENDENTI, tutti elencati nelle deleghe allegare al ricorso ed elettivamente domiciliati in Novara, c.so ~~Corso~~, presso l'avv. ~~Pierangelo~~ ~~Soriano~~ che li rappresenta e difende, unitamente agli avv. ~~Roberto d'Amico~~, ~~Alessandro~~ ~~Cicchi~~, ~~Mario~~ ~~Siniscalco~~ e ~~Piero~~ ~~Emilio~~ ~~Russo~~ giusta procura in atti;

Debitamente premesso che a detto procedimento sono stati riuniti i procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti dalle istanze di fallimento n. 133/2009 (presentata da M. SRL); 135/2009 (presentata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Novara); 6/2010 (presentata da P. L. SOCIETA' COOPERATIVA);

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Nell'ambito del procedimento in epigrafe, con provvedimento in data 23 - 24 febbraio 2010, questo Tribunale, in sede di istruttoria prefallimentare nei confronti della società R. SPA, ha ordinato il sequestro dell'intera azienda di pertinenza della società, compresi i crediti, le disponibilità liquide ovunque esistenti e ogni altra attività di essa, nominando custode giudiziario, l'Avv. ~~Franco~~ ~~Di~~ (in quanto indicato dal Ministero dello sviluppo economico quale

N° Ord. 957 e
N° Resp. 67 +
N° Sent. 31/2010
A. S. n° 1/2010

1
A

commissario della futura procedura di amministrazione straordinaria) e ha contestualmente privato dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria l'amministratore unico di R SPA, signor ~~Claudio Marcello M~~, fatta espressa eccezione per il potere di presentare la preannunciata domanda di concordato preventivo: domanda che, secondo il predetto decreto, sarebbe dovuta essere presentata entro il termine del 26 marzo 2010; termine che è stato, parimenti, assegnato al custode per il deposito di una relazione scritta sulla situazione economica patrimoniale e contabile della società: la quale è stata quindi convocata, unitamente alle altre parti, per l'udienza del 1 aprile 2010.

Entro il termine assegnato, il custode giudiziario ha provveduto a depositare (in data 22 marzo 2010) relazione sulla situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria della società - con integrazioni e aggiornamenti presentati sino alla data dell'udienza del 20 aprile 2010 - e, parimenti, la società debitrice ha depositato (in data 26 marzo 2010) ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, qualificandolo come "concordato per ristrutturazione".

All'udienza del 1 aprile 2010 il legale della società debitrice, nell'illustrare le linee guida della depositata proposta concordataria, ha dato atto che, in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, e in esecuzione del previsto "piano di ristrutturazione", sarebbe stato possibile, entro quindici giorni dall'ammissione alla procedura stessa, saldare tutti i debiti dei dipendenti: impegno, questo, assistito da una fideiussione rilasciata da ~~C~~ ~~C~~ ~~F~~ e prodotta all'udienza stessa.

IL CASO.it

Nell'illustrare il dettaglio della proposta, il legale della debitrice ha rimarcato che la funzione del "piano di ristrutturazione" consiste nella graduale ripresa dell'attività che, tuttavia, non è al contrario preventivabile con le sole forze della società debitrice, bensì con l'intervento di una società terza, individuata, nella proposta concordataria, nella società ~~I~~ ~~G~~ SRL, la quale si impegnerebbe, da un lato, a un affitto d'azienda, non finalizzato alla cessione bensì alla "ristrutturazione" e, dall'altro lato, all'acquisto dei crediti della società debitrice dietro corrispettivi immediatamente liquidi, e dunque recanti l'effetto utile di introdurre "finanza fresca" nelle casse della società.

Ciò posto, il legale della società debitrice ha, in effetti, dato atto che l'attuale conformazione della proposta concordataria non ne avrebbe consentito, quanto meno allo stato, la corretta deliberazione da parte del Tribunale: necessitando, essa società debitrice, di un termine di almeno 15 giorni (ma preferibilmente non inferiore a 30 giorni) al fine di integrare la proposta stessa - e, in particolare, di produrre la relazione di attestazione prevista dall'art. 161, comma terzo, L.F. - e la

documentazione allegata, e, quindi, di consentire al Tribunale una corretta valutazione in punto ammissibilità e fattibilità della proposta concordataria .

Il legale dei dipendenti ricorrenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza, non si è opposto alla concessione del termine richiesto dalla società debitrice, rilevando, anzi, come detto termine avrebbe potuto, *in abstracto*, recare l'effetto utile di consentire la corretta e compiuta valutazione di tutte le prospettive sin qui delineate: tanto dalla società debitrice mediante la proposta di concordato depositata, quanto dal custode giudiziario mediante la precitata relazione.

Del pari, non si sono opposti alla concessione del termine i singoli creditori istanti per la dichiarazione di fallimento e il Pubblico Ministero.

IL CASO.it

Pertanto, con decreto in data 2.4.2010, il Tribunale ha concesso alla difesa di R SPA, nell'ambito del procedimento in epigrafe, termine sino al 17.4.2010 per il deposito della relazione attestativa della proposta di concordato ex art. 161, comma terzo, LF, e di ulteriore documentazione integrativa contenente maggiori informazioni circa le garanzie fideiussorie invocate e circa la società I G SRL individuata, in seno alla proposta concordataria formulata, quale affittuaria dell'azienda e cessionaria dei crediti, fissando, per ogni ulteriore provvedimento, l'udienza del 20.4.2010;

In data 17.3.2010 la difesa di R SPA ha, in effetti, depositato, in integrazione alla precedente documentazione e a sostegno della proposta concordataria, un documento qualificato "relazione attestativa ex art. 161, comma terzo LF", a firma del professionista Dott. M degli A – sui cui caratteri sostanziali, tuttavia, si tornerà meglio tra breve - oltre a ulteriore documentazione a sostegno della proposta; e, all'udienza del 20 aprile, ha richiesto la concessione di un ulteriore termine di 30 giorni al fine di perfezionare la proposta concordataria, oltre a produrre, in aggiunta, ulteriori impegni fideiussori rilasciati da F SPA, sempre a sostegno della proposta di concordato preventivo.

PROPOSTA di CONCORDATO PREVENTIVO – INAMMISSIBILITA'

Rileva, anzi tutto, il Collegio come la proposta concordataria di cui si discute sia manifestamente inammissibile per difetto delle condizioni che, ex art. 161 LF, ne delimitano la valida presentazione.

E, in particolare, per mancanza di una relazione attestativa che esibisca i requisiti portati dal comma terzo del precitato enunciato tassonomico.

Dispone, infatti, il dato normativo che il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Al riguardo, è appena il caso di rimarcare l'assoluta preminenza della funzione della relazione attestativa di cui all'art. 161, comma terzo, L.F.

La relazione in oggetto si completa, infatti, con un giudizio finale del professionista il quale, se ritiene le soluzioni prospettate dall'imprenditore per la composizione negoziale della crisi di impresa ragionevolmente praticabili, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche con riguardo all'aspetto economico, conclude per la concreta idoneità del piano, e quindi della proposta, a raggiungere gli scopi ivi previsti.

IL CASO.it

Il professionista è infatti chiamato a pronunciarsi con motivata criticità in merito alla corretta valutazione, in un'ottica prospettica, dei dati aziendali contenuti nel piano, nonché in relazione ai valori di stima delle attività di cui alla lettera del b del comma 2 dell'art. 161, affrontando pertanto le problematiche e gli aspetti di attuazione pratica del piano, senza mancare di esprimere un giudizio sulla rispondenza dei dati contabili ai fatti di gestione (e senza per questo dover entrare nel merito della correttezza delle modalità che hanno caratterizzato, sotto l'aspetto gestorio, la conduzione dell'impresa).

Peraltro, affinché possa ritenersi integrato il requisito richiesto dalla legge in ordine al giudizio di fattibilità del piano, occorre che il professionista non si limiti a una semplice indicazione di fattibilità apoditticamente affermata, senza alcuna minima illustrazione delle considerazioni a supporto di tale conclusione, dovendo, al contrario, motivare in modo chiaro e approfondito le ragioni che lo hanno indotto a esprimere un giudizio positivo in relazione alla probabile riuscita del piano, e non potendo, del pari, ricorrere a formule esclusivamente di stile; la motivazione dell'attestazione dovrà pertanto essere sostanziale e oggettiva.

Da quanto precede – e che, nella sostanza, rappresenta il “deposito conoscitivo” della più accreditata dottrina, supportata dalla costante prassi di merito - emerge con ogni evidenza che la relazione depositata in atti dalla società proponente non risponde ai requisiti dianzi descritti.

E infatti, con il deposito documentale integrativo, effettuato il 17.4.2010, è stata, come si è accennato, prodotta una relazione a firma del professionista dott. ~~Mario degli Abitanti~~

Tuttavia, merita osservare in primo luogo che non vi è prova dell'ascrivibilità del professionista firmatario ai precitati requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d); e, in secondo luogo,

appare decisivo il rilievo che detto professionista, nella relazione, dichiara egli stesso, *pro veritate*, di non poter adempiere alla funzione di attestazione che la *littera legis* gli assegna.

L'assunto non potrebbe essere meglio confermato da un passo della relazione che, testualmente, afferma: "In conclusione il sottoscritto evidenzia che i controlli effettuati fino a oggi alla luce dei particolari eventi sopra evidenziati, pur non ritenendosi esaustivi ed in grado di permettere di esprimere un giudizio sulla ragionevole attendibilità dei dati aziendali utilizzati per la proposta di concordato, hanno, laddove i controlli sono stati effettuati, comunque confermato la veridicità degli importi indicati nella proposta stessa;

Si evidenzia che, durante il breve lasso temporale concesso al sottoscritto per l'espletamento dell'incarico (appena 6 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione dell'autorizzazione del Magistrato per l'accesso alla documentazione), sono comunque state tra l'altro avviate alcune attività tipiche della revisione contabile il cui compimento potrà permettere di esprimere un giudizio maggiormente fondato rispetto a quello che è stato possibile fornire in tale contesto; (...) Per quanto riguarda l'attendibilità dei dati aziendali utilizzati nella domanda di concordato preventivo, il sottoscritto ribadisce l'assoluta necessità di dover concludere tutte quelle attività predisposte per poter verificare l'attendibilità delle singole poste utilizzate nella proposta di concordato" (..) Il sottoscritto rimane a disposizione per integrare la presente relazione a seguito degli accertamenti e delle indagini già avviate, che permetterebbero di espletare in maniera esaustiva l'incarico affidato".

IL CASO.it

Ad oggi, dunque, la proposta concordataria non è suffragata da una idonea relazione esibente i crismi di cui al precitato art. 161, comma terzo, LF;

Il che ne impedisce, *funditus*, l'esame da parte del Tribunale per manifesta e insanabile inammissibilità della proposta stessa.

Né può, allo stato attuale, accordarsi un ulteriore differimento onde consentire il deposito della relazione.

E ciò, *in primis*, per una ragione di coerenza con il dettato normativo: che – è appena il caso di sottolinearlo – nel dettare quelle che sono le condizioni di ammissibilità della proposta, non prevede una fase interlocutoria in cui il proponente acquisisca – sulla base della preannunciata intenzione di formulare una proposta concordataria – una legittima aspettativa a "bloccare" l'innescò di procedure concorsuali maggiori al fine di potere depositare una valida proposta concordataria.

Né, a tal fine, potrebbe darsi la stura a un indebito uso dei provvedimenti cautelari ex art. 15 L.F. , la cui *ratio* non è certo quella di “traghetare” il debitore dalla fase istruttoria introdotta dal ricorso per la procedura concorsuale “maggiore” (dichiarazione di fallimento o amministrazione straordinaria) sino al concordato preventivo: e, per vero, il provvedimento cautelare emesso da questo Tribunale non è certo stato dettato da finalità siffatte: bensì dall’esigenza di approntare, già nella inevitabile fase istruttoria dei procedimenti riuniti, e vista l’estrema urgenza della situazione dei dipendenti, idonei mezzi conservativi del residuo patrimonio aziendale, nonché accortezze volte a “disinnescare” l’empasse portata dalla gestione della crisi aziendale perpetrata dalla precedente amministrazione, e a consentire, immediatamente, l’accesso dei dipendenti al trattamento della cassa integrazione “in deroga”.

E *in secundis*, venendo ad un piano squisitamente sostanziale, corre l’obbligo di evidenziare che la situazione di riferimento, quale delineata anche alla luce delle relazione del custode giudiziario versata in atti, non consente un’ulteriore dilazione della fase istruttoria – cautelare della procedura medesima.

IL CASO.it

E con tutto che il termine all’uopo concesso – per quanto, giova ribadirlo, non disciplinato in alcun modo dal dettato normativo - non può apparire, date le circostanze e a fronte di un elementare senso logico, “incongruo”: considerato che dall’emissione del provvedimento cautelare (23- 24 febbraio) all’ultima udienza (20 aprile) sono trascorsi due mesi.

Né appaiono decisive, al riguardo, le argomentazioni, sollevate ancora all’ultima udienza, secondo le quali il duplice sequestro che attinge R●●●SPA (al sequestro aziendale disposto da questo Tribunale si affianca un sequestro disposto dalla Procura della Repubblica nell’ambito di autonome attività investigative) avrebbe reso impossibile la redazione della proposta concordataria, in quanto, in primo luogo, risulta che il Custode e il Pubblico Ministero abbiano tempestivamente risposto alle istanze di accesso ai dati provenienti dalla difesa R●●● allorquando queste sono state presentate: sicché la società proponente *imputet sibi* l’eventuale difetto di tempestività nell’avanzare tali istanze; e, in secondo luogo, argomentazioni siffatte sono state sempre labilmente affermate, senza fornire alcun concreto elemento in ordine alle asserite difficoltà che la custodia giudiziale avrebbe creato alle attività prodromiche all’approntamento della proposta concordataria (relazione attestativa compresa).

Ma torniamo, ora, a ciò che qui più interessa: ovvero l’attuale situazione economico patrimoniale della società; ebbene: la relazione del custode giudiziale, depositata in data 22.3.2010, così “fotografa” l’attuale situazione:

ATTIVO	30.11.09
Imm. ni immateriali	
Avviamento	948.436
Altre	2.542.234
Totale Immobilizzazioni immateriali	3.490.670
Imm. ni materiali	
Terreni e fabbricati	12.313
Impianti e macchinari altri beni	407.591
	323.566
Totale Immobilizzazioni materiali	743.470
Imm. ni finanziarie	
- partecipazioni in imprese controllate	7.508.320
- partecipazioni in altre imprese	525
- crediti verso altri	155.600
- titoli	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie	7.664.445
Totale immobilizzazioni	11.898.584
Attivo circolante	
rimanenze	0
Crediti vs clienti	13.605.483
Crediti Vs. imprese controllate	460.225
Crediti Vs. imprese collegate	11.291.923

Crediti Vs. imprese controllanti	1.958.600
Crediti tributari	1.297.251
Crediti vs. altri	7.891.197
Totale crediti	36.504.678
Disponibilità liquide	
depositi bancari e postali	154.264
Cassa	12.286
Totale disponibilità liquide	166.550
Totale attivo circolante	36.671.228
Ratei e risconti attivi	112.810
TOTALE ATTIVO	48.682.623
PASSIVO	30.11.09
PASSIVO	
Patrimonio netto	
Capitale	5.000.000
riserva legale	123.117

IL CASO.it

riserva straordinaria	534.167
utili (perdite) portate a nuovo	-6.268.218
utile (perdita) dell'esercizio	-
	15.127.234
Totale patrimonio netto	-
	15.738.168
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.282.912
Debiti	
Debiti verso banche	11.796.998
Debiti verso fornitori	3.525.263
Debiti verso imprese controllate	5.701.196
Debiti verso imprese collegate	5.338.994
Debiti tributari	19.957.035

Debiti vs istituti prev.li e di sic.sociale	11.934.779
altri debiti	4.883.614
Totale debiti	63.137.879
Ratei e risconti	0
Totale Passivo	48.682.623
CONTO ECONOMICO	
Valore della produzione	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.227.040
altri ricavi	1.078.112
Totale valore della produzione	20.305.152
Costi della produzione	
materie prime, sussidiarie e di consumo	85.119
Servizi	4.187.448
godimento di beni di terzi	3.011.990
personale	21.147.340
ammortamenti e svalutazioni	0
oneri diversi di gestione	1.516.437
Totale costi della produzione	29.948.334
Differenza tra valore e costi della produzione	-9.643.182
Proventi finanziari	
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	576
proventi diversi dai precedenti	5.391
interessi e altri oneri finanziari	-1.063.586
Totale proventi e oneri finanziari	-1.057.619
Rettifiche di valore di attività finanziarie	

svalutazioni di partecipazioni	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0

Proventi e oneri straordinari	
altri proventi	1.530.549
altri oneri	-5.956.983
Totale delle partite straordinarie	-4.426.434
Risultato prima delle imposte	-15.127.234
Imposte sul reddito dell'esercizio	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 15.127.234

Il "quadro" che ne esce, è il seguente.

L'andamento economico dell'esercizio 2010 ha prodotto perdite operative per oltre 9,6 mln. di Euro, ai quali devono aggiungersi oltre 5,4 mln. di Euro di perdite dalla gestione finanziaria e per effetto di partite straordinarie (minusvalenze e sopravvenienze passive).

Questo principalmente in conseguenza della considerevole riduzione del fatturato, che dai 48 mln. di Euro del 2007 si è ridotto ai 19 mln. di Euro registrati nel 2009.

Ne consegue una perdita d'esercizio provvisoria di oltre 15 mln. di Euro.

Qualora si considerino i valori patrimoniali, alle passività per oltre 64 mln. di euro si contrappongono attività per c.a. 49 mln. di Euro.

Tuttavia l'attivo risulta principalmente costituito dal valore attribuito alle partecipazioni ed ai crediti, che nel dettaglio sono i seguenti:

Partecipazioni:	
O [redacted] s.p.a.	377.000
R [redacted]	95.830
W [redacted] s.r.l.	476.000
A [redacted] s.p.a.	2.228.000
A [redacted] s.p.a. (a copertura perdite)	4.331.490
Totale	7.131.320
Crediti vs clienti	
R [redacted]	52.526
OK [redacted] SPA	407.699
P [redacted] SRL	1.958.600
C [redacted]	80.000

Come si vede, la sola partecipazione nella controllata A s.p.a. è contabilizzata per oltre 6,5 mln. di Euro, compresi i rilevanti importi versati a ripianamento delle perdite della controllata.

Quale sia la situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle partecipate, peraltro, è argomento tutto da approfondire.

Quanto ad A s.p.a., risulta che, con contratto del 18 febbraio 2010 a rogito Notaio Z di Milano (rep. 61.613/7.814) (All. 40 – relazione custode), questa abbia dato in affitto il suo ramo aziendale alla società C s.r.l. (con sede legale in Cinisello Balsamo, Via C. C – c.f. , per un periodo di 12 mesi ad un canone mensile di Euro 5.000,00, nella prospettiva che l'affittante A s.p.a. si impegnasse a presentare ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo entro il 18 aprile 2010, con opzione di acquisto del ramo d'azienda al corrispettivo di un milione di Euro, al lordo degli eventuali accolti. La detta controllata è pertanto inattiva, dopo avere goduto nel solo anno 2009 di versamenti a copertura perdite da parte di R per oltre 4,3 milioni di Euro (v. la relativa scheda contabile sub All. 41 – relazione custode).

IL CASO.it

Naturalmente questo significa anche che il valore iscritto in contabilità per la partecipazione, che al lordo dei versamenti a copertura perdite è di oltre 6,5 milioni di Euro, deve essere azzerato.

Quanto ad O s.p.a., occorre poi considerare – ai fini della valorizzazione della partecipazione di RAF - che detta società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Novara con sentenza del 15 marzo 2010, la quale ha nominato quale curatore il dott. Vincenzo M di Milano.

Quanto a W s.r.l., e sempre ai fini della determinazione del valore della relativa partecipazione, giova evidenziare che in data 19 marzo 2010 il Tribunale di Vibo Valentia – con provvedimento analogo a quello assunto dal Tribunale di Novara per R – ha disposto il sequestro giudiziario dell'intera azienda di pertinenza di detta società, sospendendo dalla carica l'amministratore unico della stessa (C M).

Quanto ai rapporti fra R e la controllante O s.p.a., dalle evidenze contabili (v. le schede contabili sub All. 42 relazione custode) risultano i seguenti rapporti di debito/credito:

crediti v/O s.p.a. da cash management	1.562.415,64
--	--------------

Debiti v/O [redacted] s.p.a. da <i>cash management</i>	- 1.134.282,22
Differenza a credito di R [redacted]	428.133,42

Ma sono i valori del passivo, qui di seguito riportati, ad offrire una rappresentazione definitiva dello stato effettivo nel quale si trova la Società:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.282.912
Stipendi,ratei ecc.	4.732.339
debiti tributari	19.957.035
debiti vs istituti prev. li e di sic. sociale	11.934.779
debiti verso banche	11.796.998
debiti verso fornitori	3.525.263
debiti verso imprese controllate	5.701.196
debiti verso imprese collegate	5.338.994
Totale debiti	64.269.516

La Società ha debiti nei confronti dei suoi dipendenti, per stipendi non corrisposti e TFR, di almeno 6 mln. di Euro.

Ha debiti tributari pregressi e correnti, compresi in questi ritenute di lavoro dipendente ed autonomo ed imposte, le più diverse, non versate, per almeno c.a. 20 mln. di Euro.

Ha debiti pregressi e correnti nei confronti di Istituti Previdenziali, e principalmente nei confronti dell'INPS, per almeno c.a. 12 mln. di Euro.

Oltre al rilevante indebitamento nei confronti del sistema bancario, dei suoi fornitori e di altre società del gruppo.

IL CASO.it

Aggiungasi che, se questa appariva la situazione patrimoniale quale cristallizzata al momento del deposito della prima relazione del custode giudiziale, i successivi aggiornamenti hanno portato all'attenzione del Collegio ulteriori sopravvenienze peggiorative, consistenti nei seguenti fatti:

1) Telecom Italia SPA, previa breve corrispondenza intercorsa con la Custodia negli ultimi giorni di marzo 2010, ha provveduto alla cessazione di tutti i servizi forniti alla società, con ritiro delle relative attrezzature: e ciò in relazione al "commisariamento" (espressione utilizzata da Telecom nella citata corrispondenza), ai contratti ancora attivi e ai valori di credito;

2) in data 1.4.2010 è stato depositato processo verbale di accertamento svolto dalla GdF – nucleo Polizia Tributaria di Novara, che quantifica il credito tributario per imposte e tributi non versati, relativi ai periodi 2005 – 2009, per un ammontare complessivo di oltre 60 ml di euro;

3) con nota informativa in data 14.4.2010 il custode ha comunicato la perdita, per decisione unilaterale di Wind SPA, dell'ultima commessa – appunto Wind SPA – in essere presso la sede operativa di Ivrea;

Per tutte le esposte ragioni le evenienze fattuali caratterizzanti il caso di specie rendono di ogni evidenza l'assoluta indifferibilità della procedura;

A ciò consegue la non accoglibilità dell'ulteriore istanza di differimento della decisione – corredata dalla richiesta di un ulteriore termine per integrare la proposta concordataria – presentata dal R● SPA;

PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA.

Devono, invece, ritenersi sussistenti tutti i presupposti di legge per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

E' agli atti il parere, favorevole all'accesso alla procedura, di cui al d. ls. 8 luglio 1999, n. 270 espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, con pareri del 19.2.2010 e del 1.4.2010;

Va inoltre, e del tutto pacificamente, rilevata la sussistenza del conclamato stato d'insolvenza in cui versa la società ricorrente, secondo quanto dianzi osservato e documentato;

Non mancandosi, al riguardo, di osservare che siffatto requisito di matrice oggettiva consiste – secondo l'interpretazione accolta in dottrina e condivisa dalla giurisprudenza – nella «insolvenza classica» di cui all'art. 5 LF, ulteriormente “colorata” dalla necessità che vi sia un particolare rapporto fra l'indebitamento e l'attivo patrimoniale o il fatturato dell'impresa, evidenziato dall'art. 2.

IL CASO.it

E, per vero, proprio alla luce della situazione finanziaria aggiornata dianzi esaminata, non è revocabile in dubbio l'attuale stato di impotenza funzionale - e non transitoria - della società a soddisfare le obbligazioni contratte: bastando solo osservare l'esiguità dell'attuale liquidità rispetto alla rilevantissima esposizione debitoria;

Sussistono i requisiti di cui all'art. 2 dlgs. cit., stante l'iscrizione a libro matricola di un numero di dipendenti impiegati da oltre un anno superiore alle duecento unità e di un ammontare di debiti superiore ai 2/3 dell'attivo patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'ultimo esercizio;

Ciò, detto e, venendo alle disposizioni applicative, deve essere anzi tutto considerata l'opportunità di nominare un solo commissario giudiziale, in relazione alla minore onerosità per la procedura;

E, vista l'indicazione – vincolante per il Tribunale - del nominativo individuato dal Ministero già con il primo parere reso in data 19.2.2010, il commissario giudiziale deve essere indicato nella persona dell'avv. Francesco Dimundo;

Occorre poi ricordare che, come si è detto nella parte narrativa della presente sentenza, il Tribunale ha emesso un provvedimento cautelare ex art. 15 LF foriero sia del sequestro dell'intero *corpus* aziendale, sia della nomina di un custode con poteri *lato sensu* assimilabili a quelli dell'amministratore giudiziario quali disegnati dall'art. 2409 c.c.

Ebbene: detto provvedimento cautelare deve considerarsi, con la presenza sentenza, estinto in quanto naturalmente assorbito dalla nomina del commissario giudiziale cui va affidata, in via esclusiva, la gestione dell'azienda;

IL CASO.it

Al riguardo, infatti, è appena il caso di osservare come l'opportunità di un affidamento esclusivo della gestione aziendale della società all'organo commissariale, con esclusione dell'amministrazione attualmente in carica, sia pianamente ravvisabile nella permanente attualità delle esigenze cautelari che hanno condotto all'emissione del precitato provvedimento cautelare "misto" (conservativo – sospensivo), e in particolare: da un lato la tutela dei beni facenti parte dell'impresa a garanzia dei crediti dei lavoratori e degli ulteriori creditori (beni da ravvisarsi nell'intera azienda, in essa compresi tutti i crediti, le disponibilità liquide e ogni altra attività di titolarità della società debitrice); dall'altro lato, la tutela dei diritti dei lavoratori sino a questo momento penalizzati dall'*empasse* aziendale, con relativo blocco di tutte le attività produttive, e dall'acuità della conflittualità esistente tra la direzione aziendale e il personale dipendente (in ogni caso il Tribunale richiama, *in parte qua, ob relationem*, il proprio provvedimento cautelare emesso in data 23- 24 febbraio 2010);

Onde, quello che allo stato si professa come il naturale esito della misura cautelare adottata è il suo ridondare – su una china di "biunivoca corrispondenza" – nell'affidamento esclusivo della gestione aziendale al commissario giudiziale, che, peraltro, è rappresentato dalla stessa persona fisica del custode giudiziario, Avv. ~~Francesco Dimundo~~, che infatti era stato nominato quale custode proprio in quanto già indicato dal Ministero quale futuro Commissario in vista della declaranda insolvenza;

Va, da ultimo, aggiunto che, come riconosciuto da alcune pronunce di merito (vedi ad esempio Tribunale Reggio Emilia 17 marzo 2010) a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza di una grande impresa in crisi ai sensi del d.lgs. 270/1999 e dell'affidamento al commissario giudiziale della gestione dell'impresa stessa con poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione può procedersi alla nomina di un comitato dei creditori – sebbene non espressamente nella fase iniziale della procedura – al fine dell'espressione del parere previsto per il compimento di atti di straordinaria amministrazione dall'art. 35 LF richiamato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 270/1999.

La suddetta nomina può essere rimessa dal Tribunale al Gd che vi provvederà dopo l'individuazione da parte del Commissario giudiziale, dei creditori aventi i requisiti previsto dall'art. 40 LF

P. Q. M.

dichiara inammissibile la proposta concordataria avanzata da R SPA;

dichiara, a ogni effetto di legge, lo stato d'insolvenza di R SPA, con sede in Novara, via M CF e P IVA in persona dell'amministratore unico dott. R C

nomina giudice delegato il dott. Fabrizio Filice;

nomina commissario giudiziale l'avv. F D con studio in Milano, via

IL CASO.it

ordina alla società ammessa alla procedura di depositare in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, entro due giorni dalla notificazione della presente sentenza;

assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della società insolvente il termine di giorni centoventi dalla data di deposito della presente sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

dispone che l'esame dello stato passivo abbia luogo avanti il giudice delegato per il giorno 25.10.2010 ore 9,30, presso il Palazzo di Giustizia di Novara, via Azario 5;

rimette al GD per l'eventuale nomina del comitato dei creditori;

dispone che la gestione dell'impresa, sino alla pronuncia dei provvedimenti ai sensi dell'art. 30 d. ls. 270/99, sia mantenuta, in via esclusiva, in capo al commissario giudiziale, come sopra designato;

manda alla Cancelleria di provvedere ai sensi dell'art. 17 RD 267/1942, e affinché la presente sentenza venga:

- notificata alla società ricorrente in persona del suo legale rappresentante pro-tempore presso la sede legale e al domicilio eletto nel corso del procedimento;
- immediatamente comunicata (anche a mezzo telefax) al commissario giudiziale nominato;

- immediatamente comunicata (anche a mezzo telefax) al Ministero dello Sviluppo Economico;

- comunicata per intero al Pubblico Ministero;

- annotata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Novara

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 23.4.2010;

IL CASO.it


IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Fabrizio Filice



IL PRESIDENTE

Dott. Bartolomeo Quatraro



TRIBUNALE DI NOVARA

Sezione di Commercio

26/04/2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE GI
Dott.ssa Eva TENCALLA

